

Erogazione prestito in Divisa - (CPOEP03)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carru'

VIA STAZIONE, 10 - 12061 - CARRU'

n. telefono e fax: 0173757111 fax 0173757686 n.verde 800154664

email: info@bancaalpimarittime.it sito internet: www.bancaalpimarittime.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00195530043

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4291.10 - Cod. ABI 8450

Iscritta all'albo delle società cooperative n. A 159716

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al **31 dicembre 2011** euro **46.217.077,00**

CHE COS'E' L'AFFIDAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL PRESTITO IN DIVISA E IN EURO

Il contratto è un affidamento utilizzabile per l'erogazione di prestiti finanziari in divisa e in euro a breve termine, senza vincolo di destinazione.

I prestiti in divisa concessi in esecuzione del presente contratto sono erogati mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed al medesimo intestato/cointestato; ove il conto corrente sia espresso in divisa diversa da quella del finanziamento, la banca applica il cambio praticato dalle proprie usuali controparti di mercato alla data dell'erogazione.

L'ammontare massimo dei prestiti in divisa erogati non potrà superare l'importo totale dell'affidamento concesso.

E' in ogni caso facoltà della Banca subordinare la concessione del prestito in divisa alla prestazione di idonea garanzia, ovvero richiederla in un momento successivo.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- rischio di cambio: è legato a variazione dei prezzi della valuta estera nella quale si detiene una qualsiasi attività.
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Tasso nominale annuo debitore: **Tasso interbancario di riferimento, arrotondato a 10 centesimi superiore + spread 7pp**

Tasso effettivo annuo debitore: - %

Tasso annuo di mora: **0,00** punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno **civile**

Spese istruttoria fido: **euro 1.200,00 massimo**

Commissione gestione fido: 0,00

commissione rinnovo fido: 0,00

Rimborso spese informazione precontrattuale: 2,50

Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) 3,00

Spese per altre comunicazioni e informazioni: 3,00

commissione di intervento 0,20% importo finanziato min.euro 75,00 max.500,00

spese di accensione del finanziamento euro 50,00

spese di proroga del finanziamento euro 75,00

spese di estinzione del finanziamento euro 50,00

Rec.spese conc.sconfin.: euro 50,00

Commissione sull'accordato calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel trimestre: 0,50%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipo, sconti ed altri finanziamenti alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancaalpimaritime.it

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

La Banca può consentire l'estinzione anticipata del prestito prima della scadenza contrattualmente convenuta e in tal caso il soggetto finanziato è tenuto a corrispondere la commissione per l'estinzione anticipata prevista nelle condizioni economiche

Risoluzione del contratto

La banca avrà il diritto di risolvere il relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto medesimo e non provveda al puntuale pagamento di ogni somma dovuta. La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del debitore o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. In particolare, a titolo esemplificativo, quando il cliente e gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. **30** giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**Via Stazione n. 10 12061 Carrù (Cuneo) info@bancaalpimaritime.it**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice deve

rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- altro organismo abilitato alla mediazione e riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previamente concordato con la banca stessa.

LEGENDA

Divisa o valuta	Unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi tra Stati diversi. Per lo più assume la forma di moneta o banconota.
Tasso di cambio	Il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra valuta.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.